CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

Sentenza della Corte
nella causa C-698/23 P | GEPD/Parlamento e Consiglio

Comunicato stampa n. 165/26

Lussemburgo, 17 novembre 2026

Trattamento dei dati personali da parte di Europol: la Corte conferma l'irricevibilità del ricorso del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) contro la modifica del regolamento Europol

Le disposizioni transitorie di tale regolamento di cui il GEPD chiede l'annullamento non modificano né i suoi compiti né i suoi poteri e pertanto non incidono direttamente sulla sua situazione giuridica

Dopo aver constatato che l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) conservava dati personali senza aver proceduto alla loro categorizzazione come prevista dal diritto dell'Unione, il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) aveva adottato una decisione che ordinava a Europol di effettuare tale categorizzazione entro precisi termini o, qualora ciò non fosse avvenuto, di cancellare i dati in questione. Qualche mese più tardi, il legislatore dell'Unione ha adottato disposizioni transitorie che consentono, a determinate condizioni, l'ulteriore trattamento dei dati in possesso di Europol.

Ritenendo che tali disposizioni pregiudicassero la sua indipendenza in qualità di autorità di controllo e privassero la propria decisione dei suoi effetti, il GEPD ha chiesto l'annullamento di dette disposizioni dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. Quest'ultimo ha tuttavia respinto il suo ricorso in quanto irricevibile.

Nella sua odierna sentenza, la Corte di giustizia conferma l'irricevibilità del ricorso: a differenza delle istituzioni dell'Unione, il GEPD deve dimostrare la propria legittimazione ad agire. In particolare, esso deve dimostrare che le disposizioni contestate lo riguardano direttamente e individualmente. Orbene, la Corte constata che queste ultime non hanno alcuna incidenza sulla natura e sulla portata dei compiti affidati al GEPD, in quanto non hanno modificato né i suoi diritti, né i suoi obblighi, né le sue competenze. Esse non hanno nemmeno modificato le garanzie di indipendenza del GEPD né hanno annullato la sua decisione nei confronti di Europol. Le disposizioni contestate non incidono direttamente sulla situazione giuridica del GEPD. Il Tribunale ha quindi correttamente dichiarato che il ricorso del GEPD era irricevibile.

Il 3 gennaio 2022, a seguito di un'indagine, il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), incaricato di garantire il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati da parte delle istituzioni e degli organi dell'Unione, ha adottato una decisione nei confronti dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol).

Tale decisione riguardava la conservazione, da parte di Europol, di dati personali ricevuti nell'ambito delle sue attività. Infatti, sebbene il regolamento che disciplinava all'epoca le attività di Europol [1] la autorizzasse a raccogliere e ad analizzare simili dati, essa doveva rispettare talune norme, in particolare per quanto riguarda la categorizzazione degli interessati e dei dati personali relativi a essi.

Orbene, il GEPD ha constatato che Europol conservava in modo continuativo diverse serie di dati personali senza aver determinato se gli interessati rientrassero nelle categorie previste da tale regolamento. Secondo il GEPD, tale prassi era contraria alle norme sulla minimizzazione dei dati e sulla limitazione del loro periodo di conservazione. Esso ha quindi ordinato a Europol di procedere a tale categorizzazione entro un termine di sei mesi per i dati di nuova acquisizione e di dodici mesi per quelli già in suo possesso. Trascorsi tali termini, Europol doveva cancellare i dati.

L'8 giugno 2022 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno modificato il regolamento applicabile a

Europol [2]. In particolare, essi hanno introdotto disposizioni transitorie [3] che consentono a Europol, a determinate condizioni, di continuare a trattare i dati già raccolti nell'ambito di indagini penali in corso.

Ritenendo che tali disposizioni transitorie equivalessero a legalizzare retroattivamente le pratiche di conservazione dei dati da esso denunciate e ad annullare *de facto* la sua decisione del gennaio 2022, il GEPD ha adito il Tribunale dell'Unione europea per chiederne l'annullamento. A suo avviso, l'intervento del legislatore dell'Unione pregiudicava la sua indipendenza in quanto autorità di controllo.

Con ordinanza del 6 settembre 2023 [4], il Tribunale ha respinto tale ricorso in quanto irricevibile. Esso ha ritenuto che il GEPD non fosse legittimato ad agire contro le disposizioni transitorie controverse.

Il GEPD ha quindi proposto un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, chiedendo l'annullamento di tale ordinanza e delle disposizioni in questione.

Nella sua sentenza, **la Corte respinge tale impugnazione in quanto infondata**, confermando l'irricevibilità del ricorso proposto dal GEPD dinanzi al Tribunale.

La Corte ricorda che il GEPD, pur essendo un'autorità di controllo indipendente, **non costituisce un'istituzione dell'Unione ai sensi dei Trattati** [5]. Contrariamente, in particolare, al Parlamento, al Consiglio o alla Commissione europea, i Trattati non conferiscono al GEPD il diritto di proporre un ricorso di annullamento di un atto dell'Unione senza dover dimostrare la propria legittimazione ad agire.

Un simile diritto di ricorso del GEPD non deriva neppure dal principio dell'equilibrio istituzionale [6], che mira a garantire il rispetto del sistema di ripartizione delle competenze delle istituzioni dell'Unione. Infatti, tale principio non si applica agli organi e agli organismi dell'Unione diversi dalle sue istituzioni.

Il GEPD ha tuttavia la qualità di **persona giuridica**. Esso può pertanto chiedere l'annullamento di un atto dell'Unione alle condizioni previste dai Trattati per i ricorsi di annullamento proposti da persone giuridiche [7]. A tal fine, deve in particolare dimostrare che l'atto contestato lo riguarda direttamente e individualmente. La condizione relativa all'incidenza diretta presuppone, in particolare, che tale atto produca effetti diretti sulla sua situazione giuridica.

Orbene, la Corte constata che le disposizioni transitorie controverse hanno modificato le norme applicabili al trattamento dei dati detenuti da Europol. Per contro, esse non hanno alcuna incidenza sulla natura e sulla portata dei compiti affidati al GEPD, in quanto non hanno modificato i suoi diritti, i suoi obblighi o le sue competenze. Dette disposizioni non hanno neppure modificato le garanzie di indipendenza del GEPD, né hanno annullato la sua decisione del 3 gennaio 2022. Peraltro, la Corte rileva che il procedimento che ha portato all'adozione delle disposizioni transitorie controverse non ha fatto emergere elementi tali da incidere sull'esercizio indipendente, da parte del GEPD, delle sue competenze.

In tali circostanze, la Corte conferma la valutazione del Tribunale secondo cui le disposizioni transitorie controverse non incidono direttamente sulla situazione giuridica del GEPD. **Il Tribunale non è quindi incorso in alcun errore di diritto nel dichiarare irricevibile il suo ricorso**.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o le ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Se lo stato degli atti consente di statuire sulla causa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del contesto normativo si riferisce al periodo pertinente e si basa sul fascicolo di causa.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ✆ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «Curia Web TV» nonché su «European Broadcasting Service»
✆ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!

[1] Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol).

[2] Regolamento (UE) 2022/991 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali, e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione.

[3] Articoli 74 *bis* e 74 *ter* del regolamento 2016/794, come modificato dal regolamento 2022/991.

[4] Causa GEPD/Parlamento e Consiglio, T-578/22 (v. anche comunicato stampa n. 134/23).

[5] Articolo 13, paragrafo 1, TUE. La Corte sottolinea inoltre che, al momento dell'adozione del Trattato di Lisbona, gli Stati membri hanno deliberatamente scelto di non includere tutti gli organi od organismi dell'Unione, quali il GEPD, tra i soggetti legittimati a chiedere l'annullamento di un atto dell'Unione senza dover dimostrare la propria legittimazione ad agire.

[6] Come interpretato dalla Corte nella sentenza del 22 maggio 1990, Parlamento/Consiglio, C-70/88.

[7] Conformemente all'articolo 263, quarto comma, TFUE.